

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2007

che modifica la decisione 2004/416/CE relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne taluni agrumi originari dell'Argentina o del Brasile

[notificata con il numero C(2007) 2089]

(2007/347/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2004/416/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce misure provvisorie di emergenza finalizzate a fornire una maggiore protezione contro l'introduzione di organismi nocivi, in particolare *Guignardia citricarpa* Kiely e *Xanthomonas campestris* per quanto concerne i frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e relativi ibridi originari dell'Argentina o del Brasile.
- (2) Sulla base degli accertamenti effettuati nel 2004 e nel 2005 dall'Ufficio alimentare e veterinario in Argentina e in Brasile, delle informazioni contenute in relazioni tecniche particolareggiate sui risultati dei controlli fitosanitari eseguiti nel 2004, 2005 e 2006 dagli Stati membri sugli agrumi importati dall'Argentina e dal Brasile, nonché di ulteriori informazioni fornite dall'Argentina nel 2006 e nel 2007 sul sistema di tracciabilità e sul registro ufficiale degli operatori istituito in Argentina nel settore di esportazione degli agrumi, è ormai evidente che le misure provvisorie di emergenza non sono più necessarie per quanto concerne l'Argentina.
- (3) Nel 2005, 2006 e 2007 il comitato fitosanitario permanente ha valutato in diverse occasioni gli effetti delle

misure provvisorie di emergenza in questione. Si è raccomandato che le misure provvisorie di emergenza non siano più applicate agli agrumi originari dell'Argentina, pur rimanendo tuttavia in vigore per quanto concerne gli agrumi originari del Brasile.

- (4) La decisione 2004/416/CE va quindi modificata di conseguenza.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/416/CE è modificata come segue:

- 1) nel titolo, i termini «dell'Argentina o» sono soppressi;
- 2) all'articolo 1, i termini «dell'Argentina o» sono soppressi;
- 3) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Fatte salve le disposizioni della direttiva 94/3/CE della Commissione ^(*), ogni Stato membro che importa agrumi originari del Brasile è tenuto a fornire alla Commissione e agli altri Stati membri, entro e non oltre il 31 dicembre 2007, una relazione tecnica particolareggiata sui risultati dei controlli fitosanitari eseguiti su tali frutti tra il 1° maggio e il 30 novembre 2007 in ottemperanza all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE.

(*) GU L 32 del 5.2.1994, pag. 37.»

- 4) all'articolo 3, l'anno «2004» è sostituito dall'anno «2007»;
- 5) l'articolo 4 è soppresso;

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 151 del 30.4.2004, pag. 78; rettifica nella GU L 208 del 10.6.2004, pag. 68.

6) all'articolo 5, l'anno «2005» è sostituito dall'anno «2008»;

Articolo 2

7) l'allegato è modificato come segue:

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

a) ai punti 1 e 2, i termini «dell'Argentina o» sono soppressi;

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2007.

b) al punto 3, i termini «del rispettivo organismo di protezione dei vegetali dell'Argentina o del Brasile» sono sostituiti da «dell'organismo di protezione dei vegetali del Brasile».

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
